



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0386(COD)

29.3.2012

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro
(COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Contesto

Nel novembre 2011 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato formalmente il pacchetto legislativo finalizzato a rafforzata la governance economica nell'UE e nella zona euro. Il pacchetto si compone di sei proposte, quattro delle quali riguardano questioni finanziarie, compresa una riforma del patto di stabilità e crescita. Due nuovi regolamenti sono invece volti a individuare e a trattare squilibri macroeconomici emergenti nell'ambito dell'UE e nell'area dell'euro.

Il regolamento per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche e il regolamento per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi erano intesi a potenziare la disciplina di bilancio in tutta l'Unione. Il regolamento relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ha previsto a titolo complementare un sistema di meccanismi di esecuzione di sanzioni finanziarie per i membri della zona euro.

Osservazioni

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione fissa disposizioni di monitoraggio aggiuntive per le politiche nazionali di bilancio, propone un calendario di bilancio comune e chiede un più stretto controllo delle decisioni in materia di bilancio prese dagli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi.

Il vostro relatore valuta positivamente l'iniziativa di un monitoraggio sincronizzato delle politiche di bilancio, in particolare le disposizioni relative all'istituzione di un calendario di bilancio comune, di un quadro di bilancio regolamentato e di una sorveglianza rafforzata degli Stati membri soggetti a una procedura per i disavanzi eccessivi. Egli ritiene, tuttavia, che l'applicazione della sorveglianza di bilancio dovrebbe sempre essere subordinata agli obiettivi fondamentali dell'UE e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 9 del TFUE relativi alla promozione di un elevato livello di occupazione e alla garanzia di un'adeguata protezione sociale.

Secondo il relatore, un elemento altrettanto importante è il fatto che la politica di bilancio dell'UE dovrebbe essere pienamente allineata alla nuova strategia per la crescita e l'occupazione, la strategia Europa 2020, che è tra l'altro finalizzata a contribuire al superamento della crisi dell'UE e a far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti

emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali.

(3) Le modifiche al Patto di stabilità e crescita aumentano gli indirizzi e, per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, gli incentivi all'istituzione e all'applicazione di una politica di bilancio prudente, evitando disavanzi pubblici eccessivi. Tali disposizioni hanno creato un quadro più solido a livello dell'Unione per la sorveglianza delle politiche economiche nazionali. ***A tali disposizioni dovrebbe essere aggiunta una sorveglianza rafforzata delle politiche sociali connesse con la creazione di occupazione.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella riunione del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione (la strategia UE 2020) per consentire all'Unione di uscire rafforzata dalla crisi e di indirizzare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da un livello elevato di occupazione, produttività e coesione sociale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'Unione si è assunta l'impegno di attuare una strategia per la crescita e l'occupazione, denominata Europa 2020, che contiene obiettivi relativi a occupazione, povertà, istruzione, innovazione e ambiente;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Occorre prestare la dovuta attenzione alla strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione e alla sua attuazione da parte degli Stati membri mediante i programmi nazionali di riforma.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È nella fase progettuale che si **assicura** al meglio **la solidità** dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un **monitoraggio** sincronizzato delle rispettive politiche di bilancio.

Emendamento

(5) È nella fase progettuale che si **assicurano** al meglio **l'equilibrio e la sostenibilità** dei conti pubblici e gli errori rilevanti vanno individuati prima possibile. Gli Stati membri dovrebbero disporre non solo di principi guida e obiettivi di bilancio ma anche di un **riesame** sincronizzato delle rispettive politiche in materia di bilancio **e di crescita**.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe favorire più forti sinergie, agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, nonché assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

Emendamento

(6) L'istituzione di un calendario di bilancio comune per gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbe permettere di sincronizzare le fasi principali di preparazione dei bilanci nazionali, contribuendo in tal modo all'efficacia del semestre europeo per il coordinamento delle politiche di bilancio **e alla promozione della crescita economica e dell'occupazione sostenibile**. L'adozione di un calendario di bilancio comune dovrebbe: **a)** favorire sinergie più forti agevolando il coordinamento delle politiche tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro; **b)** garantire l'allineamento delle politiche di bilancio alla strategia UE 2020 e c) assicurare che le raccomandazioni di Consiglio e Commissione siano adeguatamente integrate nel processo nazionale di adozione del bilancio.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del Patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti del quadro di bilancio dell'Unione. **Il** recepimento dovrebbe **avere effetto grazie all'obbligatorietà delle norme, preferibilmente di natura costituzionale**, a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del Patto di stabilità e crescita.

Emendamento

(7) L'efficacia di un quadro di bilancio regolamentato per sostenere politiche finanziarie solide e sostenibili è stata più volte dimostrata. L'introduzione di regole nazionali coerenti con gli obiettivi di bilancio, **occupazione e crescita sostenibile** fissati a livello dell'Unione dovrebbe essere un elemento cruciale per garantire l'osservanza delle disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare, gli Stati membri dovrebbero varare norme di bilancio strutturali ed equilibrate che recepiscano nella legislazione nazionale i principi fondanti del quadro di bilancio **e per l'occupazione** dell'Unione. **Detto** recepimento dovrebbe **avvenire attraverso norme nazionali vincolanti** a dimostrazione del massimo impegno delle autorità nazionali nei confronti del Patto di stabilità e crescita.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili possono compromettere notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minare lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti **possono** elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e attendibili.

Emendamento

(8) Previsioni macroeconomiche e di bilancio tendenziose e inattendibili compromettono notevolmente l'efficacia della programmazione finanziaria e quindi minano lo sforzo di disciplina di bilancio. Enti indipendenti **potrebbero** elaborare previsioni macroeconomiche imparziali e **maggiormente** attendibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sì che gli indirizzi dell'Unione **in materia di bilancio** siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo **nel settore dei bilanci**. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che

Emendamento

(10) Come dimostrato dalla crisi del debito sovrano, e in particolare dalla necessità di predisporre meccanismi finanziari di protezione, la politica di bilancio **e macroeconomica** di uno Stato membro la cui moneta è l'euro ha ripercussioni più marcate sugli altri Stati membri della zona euro. Ciascuno Stato membro la cui moneta è l'euro dovrebbe consultare la Commissione e gli altri Stati membri la cui moneta è l'euro prima di varare programmi di riforme sostanziali della politica di bilancio con potenziali effetti di ricaduta, in modo da consentire la valutazione dell'eventuale impatto sull'intera zona euro, **compreso l'impatto sociale e ambientale**. Gli Stati membri della zona euro dovrebbero considerare i programmi di bilancio una questione di interesse comune e trasmetterli alla Commissione a fini di monitoraggio prima di renderli vincolanti. La Commissione dovrebbe essere in grado, se necessario, di adottare un parere sul documento programmatico di bilancio, di cui lo Stato membro e in particolare le autorità di bilancio dovrebbero tener conto nel processo di adozione della legge di bilancio. Tale parere dovrebbe far sì che gli indirizzi dell'Unione **formulati nel semestre europeo** siano adeguatamente integrati nell'elaborazione dei bilanci nazionali. In particolare il parere dovrebbe comprendere la valutazione del seguito che i programmi di bilancio danno **agli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020** e alle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo. La Commissione dovrebbe essere disposta a presentare questo parere al Parlamento dello Stato membro, se

conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

richiesto. La misura in cui si è tenuto conto del parere in questione dovrebbe far parte della valutazione, qualora fossero riunite le condizioni, che conduce alla decisione di aprire la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti dello Stato membro interessato, laddove il non dar seguito all'indirizzo preliminare impartito dalla Commissione sarà considerato un elemento aggravante. Inoltre, in base ad una valutazione globale dei programmi a cura della Commissione, l'Eurogruppo dovrebbe esaminare la situazione e le prospettive di bilancio per la zona euro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato.

Emendamento

(11) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro, se sottoposti ad una procedura per i disavanzi eccessivi, dovrebbero essere soggetti a un monitoraggio più rigoroso per garantire una correzione completa e in tempo utile del disavanzo in questione. Il maggior rigore nel monitoraggio dovrebbe consentire di rettificare in tempi brevi eventuali deviazioni dalle raccomandazioni del Consiglio volte a correggere il disavanzo eccessivo, ***promuovendo la crescita sostenibile***. Tale monitoraggio dovrà integrare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97; le modalità dovranno essere graduate in funzione della fase della procedura cui lo Stato membro è sottoposto, come previsto nell'articolo 126 del trattato.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione.

Emendamento

(12) Il monitoraggio più rigoroso applicato agli Stati membri soggetti alla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe permettere di identificare i rischi che lo Stato membro non rispetti la scadenza entro la quale deve correggere il disavanzo eccessivo. Se questi rischi sono individuati, la Commissione invierà una raccomandazione allo Stato membro indicando le misure da prendere entro un dato calendario, che dovrebbe essere presentata, a richiesta, al Parlamento dello Stato membro in questione. Questa valutazione dovrebbe permettere di porre rapidamente rimedio alle situazioni che rischiano di compromettere la correzione del disavanzo eccessivo entro la scadenza stabilita. La valutazione dell'osservanza della raccomandazione della Commissione dovrebbe essere parte della valutazione su base continuativa della Commissione in merito all'effettivo seguito dato per correggere un disavanzo eccessivo. Quando decide in merito all'efficacia dell'azione per correggere il disavanzo eccessivo, il Consiglio dovrà altresì valutare se lo Stato membro ha dato seguito alla raccomandazione della Commissione ***e in che misura ciò si ripercuote sugli obiettivi in materia di occupazione.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, ***la***

Emendamento

(13) Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, ***le***

commissione competente del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni,

commissioni competenti del Parlamento europeo può offrire allo Stato membro interessato da una raccomandazione della Commissione *e alle parti sociali dello Stato membro in questione* la possibilità di partecipare a uno scambio di opinioni,

Emendamento 14

Proposta di regolamento Capo II – titolo

Testo della Commissione

Disposizioni comuni di bilancio

Emendamento

Disposizioni comuni di bilancio *e requisiti d'informazione sull'emissione di debito pubblico nazionale*

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di stabilità.

Emendamento

1. Ogni anno, entro il 15 aprile, gli Stati membri rendono pubblici i rispettivi programmi di bilancio *e di investimenti economici* a medio termine conformemente al quadro di bilancio a medio termine basato su previsioni macroeconomiche indipendenti, insieme ai rispettivi programmi di stabilità.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio

Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono di regole di bilancio numeriche sul saldo di bilancio che, applicate ai processi di bilancio nazionali conseguono l'obiettivo di bilancio

a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti, *preferibilmente di natura costituzionale*.

a medio termine di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1466/97. Tali regole *nazionali* interessano l'insieme delle pubbliche amministrazioni e sono vincolanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Requisiti d'informazione sull'emissione di debito pubblico nazionale

Ai fini di un miglior coordinamento della pianificazione e dell'ottimizzazione delle condizioni di finanziamento dell'emissione di debito pubblico, gli Stati membri comunicano in anticipo i rispettivi piani di emissione di debito pubblico alla Commissione e al Consiglio.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) una descrizione dettagliata delle previsioni di spesa direttamente connesse con il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, compresi gli investimenti pubblici, utilizzando gli indicatori del quadro di valutazione comune;

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) l'impatto del documento programmatico di bilancio per quanto riguarda gli obiettivi sociali e in materia di crescita e occupazione della strategia UE 2020.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) una valutazione dell'impatto sociale del documento programmatico di bilancio nonché una valutazione della sua coerenza con gli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione, gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e gli orientamenti per le politiche in materia di occupazione degli Stati membri;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/97;

(c) gli obiettivi di entrate e di spesa, espressi in percentuali del PIL per le amministrazioni pubbliche e le loro componenti principali, tenendo conto delle condizioni e dei criteri per definire il percorso di aumento della spesa pubblica, al netto di misure discrezionali sul lato delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/97 ***e i loro effetti sulla crescita e l'occupazione;***

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia, nonché sulle altre principali variabili economiche rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti;

Emendamento

(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia **e della società**, nonché sulle altre principali variabili economiche **e sociali** rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di bilancio; tali ipotesi si basano su previsioni macroeconomiche di crescita indipendenti;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri includono nei rispettivi programmi di stabilità e nei programmi nazionali di riforma una descrizione aggiornata e dettagliata delle previsioni di spesa direttamente connesse con il raggiungimento degli obiettivi contenuti nella strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione, compresi gli investimenti pubblici, utilizzando gli indicatori del quadro di valutazione comune. La descrizione dettagliata di cui sopra fornisce una debita spiegazione delle differenze sulle previsioni di spesa in confronto agli ultimi programmi di stabilità.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. La Commissione, se accerta che **gli**

Emendamento

5. La Commissione, se accerta che **le**

obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di stabilità e crescita sono gravemente *disattesi*, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. **Tale richiesta è resa pubblica.**

raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo sono gravemente *disattese*, entro due settimane dalla trasmissione del documento programmatico di bilancio chiede allo Stato membro interessato un documento programmatico riveduto. **La Commissione rende pubbliche la sua richiesta e la risposta dello Stato membro in questione.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

I paragrafi da 2 a 4 si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

Emendamento

I paragrafi da 2 a **4 bis** si applicano in caso di documenti programmatici di bilancio riveduti.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio.

Emendamento

1. Se necessario, entro il 30 novembre la Commissione adotta un parere sul documento programmatico di bilancio. **A tale proposito, la Commissione presta la dovuta attenzione all'attuazione della strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione da parte dello Stato membro interessato.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione rende pubblico il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, lo presenta al Parlamento stesso.

Emendamento

2. La Commissione rende pubblico il parere e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato ***o del Parlamento europeo***, lo presenta al Parlamento stesso.

Emendamento 28

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica.

Emendamento

3. La Commissione procede ad una valutazione globale della situazione di bilancio e delle prospettive nell'intera zona euro. La valutazione è resa pubblica ***come pure i suoi effetti sugli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020.***

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. La valutazione è resa pubblica.

Emendamento

4. L'Eurogruppo esamina i pareri della Commissione riguardanti i documenti programmatici di bilancio nazionali nonché la situazione e le prospettive di bilancio per l'intera zona euro basandosi sulla valutazione globale effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 3. ***L'Eurogruppo può formulare raccomandazioni al Consiglio.*** La valutazione è resa pubblica.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate e la natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è resa pubblica.

Emendamento

3. Lo Stato membro presenta periodicamente una relazione alla Commissione, **al Parlamento europeo** e al comitato economico e finanziario, o altro sottocomitato da questo designato all'uopo, circa le amministrazioni pubbliche e i relativi sottosettori, l'esecuzione del bilancio nel corso dell'esercizio, l'impatto delle misure discrezionali prese sul lato delle spese e delle entrate, gli obiettivi della spesa pubblica e delle entrate pubbliche, nonché le misure adottate, **il loro impatto per quanto riguarda gli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020** e la natura delle misure previste per conseguire gli obiettivi. La relazione è corredata da una valutazione d'impatto sociale ed è resa pubblica.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del Parlamento dello Stato membro interessato, la presenta al Parlamento stesso.

Emendamento

2. Se vi è rischio di non osservanza del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, la Commissione rivolge una raccomandazione allo Stato membro interessato affinché adotti ulteriori misure in tempo utile coerente con il termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubblica la raccomandazione e, a richiesta del parlamento dello Stato membro interessato **o del Parlamento europeo**, la presenta al Parlamento stesso.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto sul bilancio di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione. La relazione è resa pubblica.

Emendamento

3. Entro i tempi stabiliti nella raccomandazione della Commissione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato presenta una relazione alla Commissione sulle misure adottate in seguito alla raccomandazione stessa, insieme alle relazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3. La relazione comprende l'impatto di bilancio **e sociale** di tutte le misure discrezionali adottate, gli obiettivi delle spese e entrate pubbliche, informazioni sulle misure adottate e sulla natura di quelle previste per conseguire gli obiettivi, e dati sulle altre misure prese in seguito alla raccomandazione della Commissione **nonché l'impatto di queste misure sulla realizzazione di progressi nel conseguimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione**. La relazione è resa pubblica.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) gli effetti del presente regolamento per quanto riguarda gli obiettivi in materia di crescita e occupazione e gli obiettivi sociali della strategia UE 2020.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Dialogo economico

1. Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi alle commissioni stesse le raccomandazioni e le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento.

2. Le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare rappresentanti dello Stato membro soggetto a una raccomandazione del Consiglio o a una decisione a norma del presente regolamento, nonché le parti sociali di quello Stato membro, a partecipare a uno scambio di opinioni.

3. Il Parlamento dello Stato membro soggetto a una raccomandazione del Consiglio o a una decisione a norma del presente regolamento può invitare i rappresentanti della Commissione a partecipare a uno scambio di opinioni.

4. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo dell'impatto economico e sociale dell'applicazione del presente regolamento.

PROCEDURA

Titolo	Disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro		
Riferimenti	COM(2011)0821 – C7-0448/2011 – 2011/0386(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 13.12.2011		
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	EMPL 13.12.2011		
Relatore(i) Nomina	Tamás Deutsch 15.12.2011		
Esame in commissione	13.2.2012	1.3.2012	26.3.2012
Approvazione	27.3.2012		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	36 4 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Sergio Gaetano Cofferati, Tamás Deutsch, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Howitt, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Ramona Nicole Mănescu, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor		
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ioan Enciu, Louis Grech		